

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 585

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(PAGLIARINI)**

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni

---

*Presentato il 24 maggio 1994*

---

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni recate dal decreto-legge 23 marzo 1994, n. 193, non convertito nei prescritti termini costituzionali, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze e norme volte a

prorogare, relativamente all'anno 1994, taluni termini previsti per l'adozione da parte dei comuni di deliberazioni in materia di ICI e di ICIAP, nonché la proroga al 1° luglio 1994 del termine di decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA.

Con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si provvede a prorogare il regime temporaneo di tassazione di talune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti e dei diritti connessi, poiché non è stato possibile procedere, entro il termine del 30 settembre 1993, al previsto riordino del trattamento tributario dei redditi di capitali e dei redditi diversi a causa della inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Dovendosi procedere, con autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale disciplina della materia fino all'emanazione del predetto provvedimento di riordino. Di conseguenza, la sospensione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati permane fino al verificarsi delle indicate condizioni.

In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il criterio di determinazione delle plusvalenze tassabili secondo il cosiddetto regime forfettario previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che rappresenta una delle modalità in base alle quali può essere applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in questione.

Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n. 27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze in parola. Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto, opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle partecipazioni fino alla data della cessione.

Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle plusvalenze non è il risul-

tato della cennata contrapposizione tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì — per semplicità di calcolo — il risultato dell'applicazione dell'aliquota del 15 per cento sulla base imponibile. Questa è costituita da una percentuale predeterminata del corrispettivo, che attualmente è pari al 7 per cento di essa. In pratica, tenuto conto del prodotto delle due percentuali (cioè, aliquota del 15 per cento commisurata al 7 per cento del corrispettivo) può affermarsi che l'imposta secondo il cosiddetto metodo forfettario è pari all'1,05 per cento del corrispettivo pattuito.

Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per cento del corrispettivo non costituiva la originaria base di calcolo dell'imposta. Infatti, per tutto il 1991 — primo anno di applicazione della nuova disciplina — la percentuale in esame era fissata nella misura del 3 per cento del corrispettivo pattuito. Per l'anno 1992, dal 1° gennaio al 31 marzo di tale anno, la predetta percentuale del 3 per cento doveva essere aumentata della percentuale di variazione del PIL ai prezzi di mercato (prevista nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992); per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 1992 la percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per l'anno 1991 nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta Relazione previsionale programmatica.

Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre 1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429) è stato introdotto l'articolo 7 in base al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze assoggettibili al regime forfettario è stata di-

chiarata non applicabile relativamente a quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata (5 novembre 1992, n. 429), si è altresì provveduto a differire il termine per l'esercizio della delega concernente il riordino dei redditi di capitale al 30 settembre 1993 e così si è prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze in questione previsto dal citato decreto-legge n. 27 del 1991.

Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere dal 1° ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di optare per il regime forfettario solo quando si tratti di cessioni di partecipazione non superiori ai limiti fissati nell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati regolamentati.

Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e cioè di un parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del *fiscal-drag*. In questo modo vengono ad essere superate le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto dalla norma, basato sulla variazione del deflatore del prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi), attraverso un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i coefficienti di rivalutazione.

La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei contribuenti fin dal mese di febbraio i coefficienti di rivalutazione del costo.

L'articolo 2 del decreto-legge disciplina, poi, gli effetti della modifica del regime di rivalutazione del costo delle partecipazioni cedute previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, stabilendo espressamente che detta modifica decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380 (decaduto per mancata conversione nei prescritti termini costituzionali), che ha, per la prima volta, innovato il criterio di rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni produttive di plusvalenze e minusvalenze. Per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta sono utilizzati i coefficienti di adeguamento resi noti con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994.

L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Infatti per il medesimo anno 1993 la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa alle ritenute effettuate nell'anno precedente si è dovuta presentare, per un considerevole numero di soggetti, su supporto magnetico. Tenuto conto delle difficoltà organizzative connesse alle nuove procedure di formazione delle dichiarazioni si è reso necessario un congruo differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni in questione (già fissato al 30 settembre). Le dichiarazioni dei sostituti evidenziano versamenti già effettuati e pertanto il previsto differimento non comporta conseguenze negative in termini di gettito.

Il decreto-legge in esame provvede, inoltre, con l'articolo 4, al differimento, per l'anno 1994, del termine per l'adozione delle delibere comunali di determinazione

dell'aliquota ICI e delle fasce reddituali agli effetti dell'ICIAP. Per quanto concerne l'ICI, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che la relativa aliquota, in misura unica, è stabilita entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo, con deliberazione della giunta comunale; riguardo poi all'ICIAP, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), stabilisce che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può entro il 31 ottobre di ciascun anno determinare con effetto per l'anno successivo le variazioni dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la misura di base dell'imposta.

I predetti termini del 31 ottobre erano già stati differiti, per l'anno 1994, al 28 febbraio 1994, dai decreti-legge 26 novembre 1993, n. 476, e 25 gennaio 1994, n. 58, decaduti, allo scopo di consentire una manovra tributaria locale rispondente alle esigenze di bilancio, sulla base dei dati relativi al gettito, per l'anno 1993, di entrambi i tributi. Il predetto termine del 28 febbraio 1994 viene, pertanto, ora riconfermato.

Sembra opportuno precisare, comunque, che il predetto termine del 28 febbraio 1994 resta fissato per la generalità dei comuni; per i comuni, relativamente ai quali, per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, sono state modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari, già stabilite con decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta invece fissato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del predetto decreto-legge n. 253 del 1994 (disposizione di carattere speciale), al 12 maggio 1994.

Con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono state emanate norme modificative in materia di

adempimenti e obblighi dei contribuenti in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'intento di adeguare la disciplina interna alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in relazione all'obbligo di versamento dell'imposta con riferimento al fatto generatore e alla esigibilità dell'imposta.

In particolare, con l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 sono state modificate le modalità di registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi pur lasciando inalterati i termini di registrazione previsti nel vigente ordinamento, stabilendo che detti documenti debbono essere annotati sulla base della data della loro emissione e i corrispettivi sulla base della data di effettuazione delle operazioni cui si riferiscono. Al fine di concedere agli operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle nuove disposizioni, viene proposta, con l'articolo 5, la proroga dal 1° aprile al 1° luglio 1994 del termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Lo slittamento del predetto termine dal 1° aprile al 1° luglio 1994 relativo all'applicazione delle norme che prevedono la commisurazione del versamento alle operazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento (mese o trimestre) e non a quelle registrate, utilizzando il termine di 15 giorni entro cui le relative fatture possono essere annotate previsto dall'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non comporta alcuna variazione in quanto gli effetti di gettito che ne derivano sono comunque riconducibili al 1994; infatti l'imposta afferente le fatture emesse nella seconda metà di settembre dai contribuenti trimestrali e quelle emesse nella seconda metà di novembre dai contribuenti mensili, dovrà essere versata rispettivamente entro il 3 novembre ed entro il 18 dicembre 1994.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193.

*Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.*

**Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## ARTICOLO 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente. »;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito. ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.

## ARTICOLO 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

## ARTICOLO 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

#### ARTICOLO 5.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: « 1° aprile 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 1994 ».

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

#### SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.